

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 862)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1683)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l' 11 ottobre 1969*

Norme in materia di pensioni del personale dell'esercito e
della marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente
alla costituzione dell'aeronautica militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'esercito e della marina, e dei loro aventi causa, che abbiano prestato servizio di volo con percezione delle relative indennità anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione dell'aeronautica militare, sono riliquidate applicando le norme degli articoli 5, 9, 12 e 14 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.